

## I “giudici di parte” rispondono per colpa grave del danno erariale conseguente al ritardato addebito delle ricette irregolari

A CURA DELLO STUDIO  
DELL'AVVOCATO B. R. NICOLOSO  
FIRENZE - ROMA

**A**veva destato un certo scalpore l'appunto comparso in questo osservatorio (*Punto Effe* del 22 novembre 2007) sui “giudici di parte” che operano nelle Commissioni farmaceutiche tecniche e di vigilanza previste dalla Convenzione per l'erogazione dell'assistenza farmaceutica nell'ambito del Servizio sanitario nazionale, non solo per la “*contraddizione* (in termini) *che nòl consente*” il *calambur*, meglio detto bisticcio concettuale, ma per il palese equivoco di chi continua a ritenere i componenti di tali commissioni paritetiche, indicati dai titolari di farmacia



# Repetita iuvant

(in aggiunta a quelli indicati dalle Aziende sanitarie locali) per l'esame delle ricette evidenziate come irregolari per la violazione delle norme convenzionali, ai fini dell'annullamento (o della convalida) del relativo pagamento.

Ciò in riferimento alla responsabilità per danno erariale che i commissari possono assumere nell'esercizio di tali funzioni arbitrali.

## IRREGOLARE EROGAZIONE DI SPESA

*Repetita iuvant.* La Corte dei conti - che già aveva configurato una tale responsabilità a loro carico per la convalida del pagamento del corrispettivo di ricette non intelligibili, precisando che «il mancato annullamento delle ricette irregolari da parte della Commissione farmaceutica tecnica e di vigilanza costituisce un comportamento ascrivibile ai suoi componenti (che con il loro voto - per un evidente interesse di categoria - l'abbiano determinato), nel quale l'elemento della colpa è in re ipsa e la conseguente responsabilità per danno erariale di ciascuno di loro è costituita dalla irregolare erogazione di spesa in assenza di una documentazione idonea a disporre legittimamente l'esborso di denaro pubblico» (Corte dei conti, Sezione regionale della Liguria, 24 gennaio 2002, n. 73) - è andata oltre nel ritenere che «nell'ambito della autotutela

amministrativa è legittimo il riesame, da parte della Commissione farmaceutica aziendale di cui all'articolo 10 del Dpr n. 371/1998, delle ricette mediche evidenziate dalla Azienda sanitaria locale come irregolari e già ammesse al pagamento, che venga attuato attraverso un nuovo procedimento instaurato in contraddittorio con i titolari di farmacia interessati e concluso con un parziale loro annullamento e conseguenziale formalizzazione, da parte della Azienda sanitaria locale, di avvisi di rettifica in addebito fatta valere e operata in compensazione nei rapporti economici con le farmacie convenzionate. Ma questo non fa venir meno il danno erariale corrispondente alla rivalutazione monetaria ed ai relativi interessi legali sulle somme (già corrisposte e poi addebitate alle farmacie) dal momento del loro accredito fino alla compensazione in addebito: tale danno erariale è riferibile per colpa grave a carico dei membri della Commissione farmaceutica aziendale che avrebbero dovuto conoscere, per la loro particolare posizione e per la specifica professionalità richiesta per ricoprire l'incarico, la normativa di settore (che nella fattispecie consente l'erogabilità dei medicinali a carico del Servizio sanitario nazionale solo per determinate patologie valutate con Nota della Commissione unica del farma-

co e non oltre il termine di validità della prescrizione medica) ed è liquidabile in tale limite oltre alle spese del giudizio» (Corte dei conti, Sezione regionale del Friuli Venezia Giulia, 26 settembre 2008, n. 397).

## COME I DARDI DEL MANTEGNA

In una parola, sussiste una responsabilità dei componenti delle Commissioni farmaceutiche tecniche e di vigilanza per il danno erariale conseguente al (semplice) ritardato addebito delle ricette irregolari, già validate, ma poi annullate in sede di riesame, ancorché i farmacisti inadempienti abbiano rimborsato all'Azienda sanitaria locale quanto indebitamente percepito: tale danno erariale può essere liquidato nei limiti del danno patrimoniale da rivalutazione monetaria e interessi corrispettivi, da questa patiti.

La posizione dei "giudici di parte" legati alla colonna dai titolari di farmacia che li hanno nominati nelle Commissioni farmaceutiche (nella illegittima presupposizione di avere in loro dei difensori d'ufficio) sembra così davvero critica (non sempre a loro insaputa), al punto da esporli inequivocabilmente - in via principale e in via secondaria - ai dardi del danno erariale che, per loro fortuna, non sono acuminati come quelli dipinti dal Mantegna, ma che fanno pur sempre male.